

Giurisdizione civile – Controversie tra sostituto d'imposta e sostituito - verifica sul legittimo esercizio del diritto di rivalsa – Competenza giudice ordinario.

Tributi – Arretrati di ratei di pensione – assoggettamento ad IRPEF con tassazione separata – inapplicabilità criterio di competenza – obbligo di verifica dell'obbligo fiscale anno per anno del mancato superamento limite reddituale – esclusione.

Tribunale Torre Annunziata – 15.11.2018 n. 2154 – Dr. Rizzo – V.S. (Avv. Guastafierro) – INPS (Avv. Sferrazza).

Nelle controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, la materia del contendere non è costituita dalla sussistenza e/o dal contenuto dell'obbligo di effettuare la ritenuta (an e quantum), che sono questioni che attengono al rapporto tributario tra sostituto ed Erario (e che certamente rientrano nella competenza del giudice tributario) ma il legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa, che il sostituto esercita nei confronti del sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, quindi di competenza del giudice ordinario.

Legittimamente l'INPS, nell'erogare ratei pensionistici arretrati, applica le trattenute IRPEF con riferimento all'intero importo erogato (c.d. criterio di cassa), ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. b) D.P.R. 917 del 1986, senza dover distinguere invece anno per anno per verificare il superamento della soglia da cui scatta l'applicazione dell'aliquota (c.d. criterio di competenza) né potendo esimersi dall'operare la ritenuta una volta che abbia verificato, distinti gli arretrati per anno, che il reddito dell'interessato, per una o più di tali annualità, rientri nello scaglione della c.d. "no tax area".

FATTO e DIRITTO - Con atto del 27/4/16, S.V. ha adito questo giudice, chiedendo la restituzione di € 3.450,15 che sarebbero stati trattenuti illegittimamente dall'INPS a titolo di irpef su assegno ordinario di invalidità, riconosciuto dall'1/2/14. Ha prospettato l'illegittimità dell'operato dell'ente previdenziale, che ha applicato il "criterio di cassa" e non il "criterio di competenza". Ha lamentato che, non avendo superato il limite reddituale annuo di legge, non avrebbe dovuto versare alcunché; ha esposto i motivi di diritto a sostegno della domanda ed ha concluso come da pagina 5 del ricorso.

Si è costituito l'INPS, eccependo il difetto di giurisdizione dell'adito giudice e sostenendo nel merito l'infondatezza della domanda. Ha concluso come da pagine 2 e 3 della memoria.

Disposta C.T.U., concesso termine per note, la causa, all'esito della discussione è stata decisa all'odierna udienza, come da dispositivo letto in udienza con i motivi della sentenza. La domanda non va accolta.

In via pregiudiziale, è da dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario. Ed invero, come da orientamento ormai consolidato del giudice di legittimità, va rilevato che nelle controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, la materia del contendere non è costituita dalla sussistenza e/o dal contenuto dell'obbligo di effettuare la ritenuta (*an e quantum*), che sono questioni che attengono al rapporto tributario tra sostituto ed Erario (e che certamente rientrano nella competenza del giudice tributario). Le questioni relative all'indebito pagamento dei tributi (*rectius*: versamento della ritenuta) o all'omesso pagamento, seguono la regola generale della devoluzione al giudice tributario attraverso l'impugnazione dell'atto (espresso o presunto) che segue la richiesta del rimborso o dell'atto impositivo con il quale viene fatta valere la pretesa tributaria rimasta insoddisfatta. Ciò che è oggetto di lite nel rapporto tra sostituto e sostituito, è il legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa, che il sostituto esercita nei confronti del sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, quindi di competenza del giudice ordinario. Il fatto che il diritto alla rivalsa sia previsto da una norma tributaria non trasforma il rapporto tra soggetti privati in un rapporto tributario, di tipo pubblicistico, che implica invece l'esercizio del potere impositivo nell'ambito di un rapporto sussumibile allo schema potestà-soggezione. (*ex plurimis* Cass. SU nn. 15032 e 26820 del 2009, 8312 del 2010, 2064 del 2011, 19289 del 2012, 14309 del 2013).

Quanto al merito, questo giudice, a modifica del suo precedente orientamento, ritiene di aderire alla sentenza n. 381/17 della sezione lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, considerando condivisibili le motivazioni in essa contenute.

Lamenta parte ricorrente che l'INPS, nell'erogare in suo favore i ratei pensionistici arretrati, ha applicato le trattenute irpef con riferimento all'intero importo erogato (c.d. criterio di cassa) senza distinguere invece anno per anno

per verificare il superamento della soglia da cui scatta l'applicazione dell'aliquota (c.d. criterio di competenza). Senonché la normativa tributaria assoggetta gli arretrati per prestazioni da lavoro dipendente, ai quali sono equiparati gli arretrati di carattere previdenziale come quelli in discussione, a tassazione separata ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. b) D.P.R. 917 del 1986; per cui l'applicazione della ritenuta alla fonte irpef, effettuata com'è incontroverso nell'aliquota minima da parte dell'Istituto, è legittima. In particolare, la ritenuta deve essere effettuata ex art. 23 comma 2 lettera c) D.P.R. 600 del 1973: sarebbe paradossale che l'INPS da un lato sia, come visto, tenuto per legge ad operare la ritenuta *tout court* sugli arretrati e dall'altro possa invece esser considerato obbligato, come richiede l'odierna parte ricorrente, ad esimersi dall'operare la ritenuta una volta che abbia verificato, distinti gli arretrati per anno, che il reddito dell'interessato, per una o più di tali annualità, rientri nello scaglione della c.d. "no tax area"; e d'altronde nessun potere avrebbe l'Istituto previdenziale d'individuare i redditi ai fini ora detti, così come nessun potere esso avrebbe per fare applicazione di detrazioni fiscali. Invero le eventuali doglianze da parte del ricorrente circa l'asserita non debenza o la ridotta debenza dell'imposta non possono essere avanzate nei confronti dell'INPS, che si è limitato ad operare - come la legge impone - ed a versare le somme di cui alla ritenuta all' Erario. Un sostituto d'imposta svolge sostanzialmente funzioni di esattore dell'Amministrazione finanziaria, versando direttamente a questa ultima gli acconti d'imposta per conto del contribuente sostituito; provvede, cioè - sia pure in adempimento di un preciso obbligo di legge (e non in esecuzione di un mandato negoziale o come gestione di affari altrui) - ad adempiere ad un'obbligazione altrui, quella appunto del sostituito nei confronti dell'amministrazione finanziaria. In realtà l'effettivo debitore degli acconti è, e rimane, il contribuente sostituito, che alla fine dell'esercizio fiscale, in occasione della compilazione della dichiarazione dei redditi, deve conteggiare quanto ancora dovuto scalando dall'importo dell'imposta lorda, oltre alle detrazioni di imposta, gli acconti già versati o da lui direttamente oppure per suo conto dal sostituto d'imposta (oppure anche, eventualmente, da una pluralità di sostituti d'imposta). Se dunque l'acconto è stato corrisposto per suo conto, è in primo luogo quest'ultimo ad essere tenuto a chiedere all'Erario eventuali rimborsi fiscali per somme eventualmente corrisposte dal sostituto d'imposta.

Tanto premesso in diritto, va osservato in fatto che anche il consulente tecnico d'ufficio ha accertato, a seguito di una valutazione contabile, che le somme trattenute all'INPS sono corrette nei loro importo, seguendo il ragionamento giuridico in precedenza espresso.

Discende da quanto precede il rigetto della domanda.

Nulla per le spese di lite, in virtù della dichiarazione di cui al ricorso.

Le spese di C.T.U., liquidate a parte, restano a carico dell'I.N.P.S..

(*Omissis*)
